

Schema di contratto

PROVINCIA DI MANTOVA

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

**LA PROVINCIA DI MANTOVA E LA SOCIETA' A.G.I.R.E. -
AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE
ENERGETICHE SOCIETA' A R.L. PER IL SERVIZIO DI
SUPPORTO TECNICO CONNESSO ALL'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA "M.HY.S - MANTOVA FOR HYDROGEN AND
SHIPPING"**

L'anno duemila ventidue il giorno _____ (___) del mese di _____, in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

fra

1) **Dott. Ing. Sandro Bellini**, nato a _____ (___), il _____ e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell'espressa ed unica sua qualità di Dirigente ad interim dell'Area 4 – Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della **PROVINCIA DI MANTOVA**, in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia";

(Codice Fiscale: 80001070202);

2) **Ing. Alberto Ghidorzi**, nato a _____, il _____ e residente a _____ in Via _____, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa **A.G.I.R.E. AGENZIA PER LA**

GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE

SOCIETA' A R.L., con sede a Mantova, in Piazza Sordello 43, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Mantova, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02156850204, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Società”.

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 01.03.2006, è stato disposto di costituire una società consortile a responsabilità limitata denominata “A.G.I.R.E. - Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche Società consortile a r.l.”, senza scopo di lucro, approvandone anche lo schema di Statuto e la sottoscrizione di una quota di capitale sociale;
- che l’Agenzia è stata costituita in data 07/06/2006 con atto notarile n. 67.263 Rep./N. 13.731 Racc. notaio dott. Daniele Molinari, ed ha avviato la sua attività a partire dal 01 luglio 2006;
- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 30/05/2017, è stata approvata la trasformazione dell’Agenzia A.G.I.R.E. s.c.ar.l. in società strumentale “in house”, con il relativo Statuto;
- che con atto pubblico rep. 39652 notaio dott. Augusto Chizzini, in data 16/04/2018, è stata variata la forma giuridica in società a responsabilità limitata;
- che la Società si caratterizza per essere una società che svolge servizi strumentali per la Provincia di Mantova, unico ente socio, che ne detiene il 100% del capitale sociale, ed il cui ordinamento è conforme a quanto

disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di società in house providing;

- che lo statuto della Società prevede, all'art. 2, che *“la Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Provincia di Mantova in materia di controllo e ispezione degli impianti termici e sonde geotermiche ubicati nell'ambito territoriale di riferimento; lo svolgimento di ulteriori attività di competenza della Provincia di Mantova nel campo energetico ambientale; lo svolgimento, anche per conto terzi, delle attività connesse con i punti precedenti, ed in particolare nel campo del risparmio energetico e della formazione professionale; la promozione dell'efficienza energetica, procurando un miglior utilizzo delle risorse locali del risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili nell'ambito territoriale della provincia di Mantova, anche attraverso la diffusione di una cultura e di una pratica della gestione intelligente delle risorse energetiche; la prestazione di servizi di formazione, di consulenza e operativi in campo energetico, nell'ambito dell'attività di promozione, di supporto e di assistenza tecnica ad Enti locali, imprese e cittadini; la partecipazione diretta a progetti europei, la consulenza ed il supporto tecnico alla Provincia di Mantova e ai Comuni in materia di progettazione europea indiretta e diretta, sul tema energia in generale e sui temi del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e del miglioramento dell'impatto ambientale da produzioni energetiche”*;

- che la Provincia di Mantova ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previste

dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, in data 21-12-2018, domanda ANAC 1,610;

- che con Decreto n. 198 del 23/12/2021, il Presidente della Provincia di Mantova ha adottato un atto di indirizzo strategico volto ad incentivare la realizzazione, in partnership con soggetti pubblici e privati interessati, di una Hydrogen Valley nel territorio provinciale e più nello specifico nella zona di Valdaro, ovvero di un'area industriale nella quale incentivare l'insediamento e lo sviluppo coordinato di: i) impianti di produzione e distribuzione di idrogeno verde; ii) centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, funzionali alla produzione di idrogeno verde; iii) creazione di laboratori di ricerca in ambito ferroviario, navale e stradale, anche al fine di sviluppare soluzioni alternative per il Trasporto Pubblico Locale, (iv) sviluppo strategico del Porto di Valdaro quale hub di distribuzione dell'idrogeno quale combustibile per navi e treni di nuova generazione;

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, efficace dal _____, in attuazione del Decreto presidenziale n. 198/2021, è stato disposto di affidare ad A.G.I.R.E. AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' A R.L., società in house providing della Provincia di Mantova, unico socio, il servizio di supporto tecnico connesso all'attuazione del Programma "M.Hy.S - Mantova for Hydrogen And Shipping", per un corrispettivo annuale pari a € 32.786,90 oltre I.V.A. al 22%, pari a € 7.213,10, per complessivi € 40.000,00, alle condizioni del Disciplinare operativo e dello Schema di contratto, contestualmente approvati;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto di servizio

1. Il **Dott. Ing. Sandro Bellini**, in nome e per conto della Provincia di Mantova, affida all'impresa A.G.I.R.E. AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' A R.L., con sede a Mantova, in Piazza Sordello 43, che per mezzo dell'Amministratore Unico, **Ing. Alberto Ghidorzi**, accetta, il servizio di supporto tecnico per l'attuazione del Programma "M.Hy.S - Mantova for Hydrogen And Shipping" alle condizioni e secondo le modalità di cui al Disciplinare di servizio, allegato sotto la lett. a) al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.

2. La Società accetta senza riserva alcuna il servizio oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

3. L'affidamento del servizio alla Società è "in house providing", essendo A.G.I.R.E. AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' A R.L. a totale capitale pubblico, nei confronti della quale la Provincia, unico socio, esercita un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

ART. 3 – Durata –Rinnovo

1. Il servizio di supporto tecnico in oggetto ha durata di 1 anno, a partire dal giorno di sottoscrizione del presente contratto.

2. Il presente contratto potrà essere rinnovato in relazione ai risultati conseguiti dalla Società, fatta salva la disponibilità finanziaria della Provincia di Mantova.

3. La Società, ai fini del rinnovo del contratto, è tenuta a presentare entro i 30 giorni antecedenti la scadenza del presente Contratto, una proposta operativa per l'eventuale prosieguo delle attività connesse all'attuazione del programma "M.HY.S - MANTOVA FOR HYDROGEN AND SHIPPING".

4. La Provincia di Mantova, previa verifica del regolare svolgimento delle attività svolte e valutata la proposta operativa di cui al comma precedente, ha la facoltà di comunicare alla Società, entro la scadenza del presente contratto, il rinnovo dello stesso per ulteriori 12 mesi.

ART. 4 – Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo per il servizio è determinato in € 32.786,90 oltre I.V.A. al 22%, pari a € 7.213,10, per complessivi € 40.000,00 (diconsi Euro quarantamila/00).

ART. 5 - Tempi e Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con le modalità previste dall'articolo 6 del Disciplinare di Servizio, nei termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.

2. I pagamenti a favore della Società saranno disposti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati, a mezzo mandati di pagamento in formato elettronico, emessi dalla Provincia e trasmessi al Tesoriere in via telematica.

3. La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui, ai fini

della realizzazione delle attività affidate dalla Provincia di Mantova, instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi. Se le prestazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata Legge n. 136/2010.

ART.6 - Norme e documenti che regolano il contratto

1. Il servizio viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Disciplinare di Servizio, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allega al presente contratto sotto la **lett. a)**.

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti, che la Società dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”, sottoscritto dalla Società;
- b) Decreto del presidente della provincia di Mantova n. 198 del 23/12/2021 “Atto di indirizzo relativo al sostegno ed alla promozione della ricerca, dello sviluppo e del potenziamento dell'utilizzo dell'idrogeno, anche ai fini della realizzazione di una Hydrogen Valley nel territorio della Provincia di Mantova. Revoca decreto presidenziale n. 190 del 14/12/2021”;
- c) Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, efficace dal _____, in attuazione del Decreto presidenziale n. 198/2021, con la quale è stato disposto di affidare ad A.G.I.R.E. AGENZIA PER LA

GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' A R.L., società in house providing della Provincia di Mantova, unico socio, il servizio di supporto tecnico connesso all'attuazione del Programma "M.Hy.S - Mantova for Hydrogen And Shipping", per un corrispettivo annuale pari a € 32.786,90 oltre I.V.A. al 22%, pari a € 7.213,10, per complessivi € 40.000,00, alle condizioni del Disciplinare operativo e dello Schema di contratto contestualmente approvati.

ART.7 - Risorse umane e tecniche

1. La Società dovrà erogare il servizio con risorse umane e tecniche idonee al perseguimento della pubblica funzione posta in capo alla Provincia.
2. La Società è l'unico organismo di riferimento della Provincia e, in quanto tale, è l'unica responsabile dell'organizzazione e della corretta esecuzione del servizio, nonché unica responsabile per inadempienze nei confronti della Provincia e di terzi.
3. Per il proprio personale, la Società è tenuta ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL praticato in azienda e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore al tempo e nella località interessata dal servizio e anche dopo la scadenza degli stessi e degli accordi locali e fino al loro rinnovo, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale, il tutto comunque nel rispetto della normativa afferente il personale delle Società partecipate.
4. Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assicurativi, previdenziali ed

assistenziali relativi al personale dipendente sono a carico della Società, la quale è la sola ed unica responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l'onere del pagamento a carico della Provincia o in solido, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Provincia e di ogni indennizzo.

5. L'acquisizione di forniture quali materiali, attrezzi, apparecchiature, software, cancelleria nonché di servizi in genere e quant'altro necessario per la corretta esecuzione delle attività, deve essere effettuata da parte della Società nel rispetto delle procedure di legge per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Provincia.

ART. 8 – Penali

1. Fatte salve cause non imputabili alla Società, il mancato rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 5, comma 1 e comma 3, del Disciplinare operativo e/o il mancato rispetto delle indicazioni impartite alla Società dalla Provincia, anche attraverso il Tavolo provinciale appositamente istituito di cui all'articolo 4 del Disciplinare operativo, determinano l'applicazione delle penali nel seguito specificate.

2. Per quanto riguarda la trasmissione dei **report bimestrali** delle attività svolte, di cui all'articolo 5 comma 1 del Disciplinare operativo, il mancato rispetto dei termini ivi stabiliti determina la messa in mora della Società. Nel caso di mancata trasmissione del report bimestrale nei termini previsti, la Provincia procederà alla trasmissione di nota formale di messa in mora, intimando alla stessa di trasmettere tale report entro i 10 giorni successivi; qualora anche alla fine di tale periodo la Società non trasmettesse detto report, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille sull'importo netto

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo, da imputarsi al saldo finale.

3. Per quanto riguarda la trasmissione del **report finale** di cui all'art. 5, comma 3 del Disciplinare operativo, il mancato rispetto dei termini ivi stabiliti determina la messa in mora della Società. Nel caso di mancata trasmissione del report finale nei termini previsti, la Provincia procederà alla trasmissione di nota formale di messa in mora, intimando alla stessa di trasmettere tale report entro i 15 giorni successivi; qualora anche alla fine dei 15 giorni successivi la Società non trasmettesse detto report, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille sull'importo netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo, da imputarsi al saldo finale.

4. Per quanto riguarda il rispetto delle indicazioni impartite dalla Provincia anche attraverso il Tavolo provinciale appositamente istituito, di cui all'articolo 4 del Disciplinare di operativo, il mancato rispetto dei termini puntualmente stabiliti per lo svolgimento di specifiche attività, di volta in volta individuate, determina la messa in mora della Società. La Provincia procederà alla trasmissione di nota formale di messa in mora, intimando alla Società di adempiere entro un numero di giorni ritenuti congrui, commisurati alle attività richieste; qualora anche alla fine di tale ulteriore periodo la Società non adempisse alle indicazioni impartite dalla Provincia, anche attraverso il Tavolo, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille sull'importo netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo, da imputarsi al saldo finale.

5. Qualora le inadempienze determinino un valore complessivo delle penali superiore all'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, la Provincia si riserva piena e incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

6. Resta impregiudicato il diritto della Provincia di Mantova di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 9 - Clausola di salvaguardia

1. Il contratto potrà essere rivisto per qualunque evenienza che possa comportare la necessità di una sua revisione.

La Società sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

2. Con riferimento ad eventi straordinari ed imprevedibili che possano incidere significativamente sullo svolgimento del servizio, le parti possono proporre soluzioni alternative e idonee che, pur non modificando il contratto, consentano il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

ART. 10 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. La Società non può subappaltare a terzi le prestazioni oggetto del presente contratto, stante la natura fiduciaria dello stesso.

ART. 11 – Controllo analogo

1. Al fine di consentire alla Provincia il concreto esercizio del “controllo analogo”, l'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni e modalità contenute nel presente atto saranno monitorate e verificate dall'Ente da parte del Dirigente del Settore competente o funzionari incaricati.

2. Nell'esercizio delle proprie prerogative ed in qualsiasi momento, possono essere eseguiti controlli volti al costante monitoraggio delle prestazioni e della corretta erogazione dei servizi resi dalla Società in esecuzione del

presente contratto e relativo Disciplinare tecnico. I controlli volti all'accertamento della corretta esecuzione delle attività possono essere eseguiti anche presso i locali della Società ove la Provincia, anche per mezzo di funzionari appositamente delegati, ha diritto di accedere per prendere visione di dati, documenti, certificazioni pervenute e loro archiviazione, delle problematiche prospettate dagli utenti e/o eventuali istanze inoltrate dagli stessi.

3. Qualora all'esito dei controlli emergano necessità di migliorie operative o di altro genere, sarà onere della Società procedere ad adeguare la propria azione agli indirizzi della Provincia.

4. Per i fini che precedono, è rimessa al Dirigente della Provincia la sindacabilità delle modalità organizzative del servizio e connessi poteri di veto ovvero di indirizzo, in ordine ad atti programmatici, organizzativi ed esecutivi delle attività costituenti la materiale estrinsecazione del servizio.

5. I controlli e le verifiche eseguiti nel corso del contratto non escludono la responsabilità della Società in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo alla Società, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 12 - Risoluzione e diritto di recesso

1. Nel caso in cui la Società non svolga le attività o disposizioni previste dal contratto e dal Disciplinare ovvero interrompa, senza giustificato e circostanziato motivo, lo svolgimento delle stesse, la Provincia, previa formale contestazione ed invito a fornire giustificazioni entro giorni quindici, potrà disporre la risoluzione di diritto del presente atto, per inadempimento

della Società. Sono fatte salve ragioni e impedimenti di natura superiore ed estranea alla Società.

2. E' fatta salva la facoltà della Provincia di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

3. La Provincia ha il diritto di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal presente contratto, previo preavviso di sessanta giorni. In tal caso, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente. La somma che sarà corrisposta alla Società come pagamento delle prestazioni eseguite sarà commisurata alla durata effettiva del servizio prestato, riproporzionando conseguentemente l'importo totale dovuto. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto e dal Disciplinare operativo, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ART. 14 – Doveri comportamentali

1. La Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, dal Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con decreto Presidenziale n. 62 del

10/05/2018, e dal proprio Codice di comportamento adottato.

2. La Società si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

ART. 15 - Tutela privacy – Anticorruzione - Trasparenza

1. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation”, del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e delle linee guida e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato Europeo per la tutela dei dati personali (EDPB), la Società si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, venga a conoscenza.

2. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) la Provincia, “titolare” dei dati, designa la Società quale “responsabile” ed “incaricata” del trattamento, in modo che quest'ultima possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy. Eventuali adempimenti nei confronti del Garante saranno effettuati dalle parti per quanto di competenza e, se del caso, anche congiuntamente.

3. La Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e della trasparenza, nonché dei relativi Piani adottati dalla Provincia e dalla Società stessa.

ART. 16 - Foro esclusivo

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia conseguente all'esecuzione e/o interpretazione del presente atto e dell'allegato Disciplinare, sarà competente solo ed esclusivamente il Tribunale di Mantova.

ART. 17 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti, sono a carico della Società.
2. Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, il contratto viene registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 18 - Norma di rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., nonché nel Codice Civile.

La presente scrittura privata viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

A.G.I.R.E. S.R.L.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Alberto Ghidorzi

PROVINCIA DI MANTOVA

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Sandro Bellini